



Determina n. 16/18

Oggetto: sentenza n. 1804/2017, pubblicata il 04/04/2017, resa dalla Prima Sezione del TAR Campania, Napoli nel giudizio NRG [omissis] tra la società GEA Generale Epurazione Ambiente S.p.A. e l’Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) + altri. Rimborso contributo unificato a favore della S.I.A. – Società Italiana dell’Acqua s.r.l. subentrata alla ricorrente GEA S.p.A..

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016;

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

Vista la deliberazione presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali (oggi Avvocatura);

Visto il ricorso innanzi alla Prima Sezione del T.A.R. Campania – Napoli – NRG[omissis] notificato il 14/07/2015 ed acquisito al protocollo generale n. 4646 del 15/07/2015, proposto dalla GEA Generale Epurazione Ambiente S.p.A. c/l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP) e nei confronti della CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni in proprio e quale mandataria dell’omonima ATI avverso l’aggiudicazione definitiva della gara per “l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale”;

Vista la delibera n. 258/15 del 22/07/2015 e la delibera n. 262/2015 del 27/07/2015 con le quali si autorizzava la suddetta Autorità alla costituzione e



Determina n. 16/18

resistenza al ricorso in oggetto affidando il relativo incarico all'Avvocatura interna dell'Ente;

Vista la sentenza n. 1804/2017, pubblicata il 04/04/2017, con la quale la Prima Sezione del TAR Campania Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla GEA S.p.A., condannando l'Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP) ad aggiudicare in favore della ricorrente l'appalto sopra richiamato, compensando tra le parti le spese di giudizio;

Considerato che, con successiva sentenza n. 1032/2018, pubblicata il 19/02/2018, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – società cooperativa e dal Consorzio Integra società cooperativa per la riforma della sopra richiamata sentenza n. 1804/2017, confermando quanto statuito dal TAR Campania;

Vista la richiesta, trasmessa via PEC all'AdSP in data 01/03/2018 ed acquisita al protocollo generale n. 1248 del 02/03/2018, avanzata dalla S.I.A. - Società Italiana dell'Acqua s.r.l., subentrata alla GEA S.p.A., per il rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente GEA S.p.A. per avviare il giudizio innanzi al TAR Campania Napoli concluso con la sentenza n. 1804/2017;

Considerato che in virtù dell'art. 13, comma 6 bis, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 2, comma 35-bis, lett. e) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, l'onere del pagamento del contributo unificato *"...è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese (n.d.r. come avvenuto nel giudizio in oggetto) e anche se essa non si è costituita in giudizio"*; in tal senso è intervenuto anche il Consiglio di Stato *ex plurimis* con la sentenza n. 625 del 10 febbraio 2014 della Quarta Sezione, che ribadisce *"Il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato costituisce, quindi, obbligazione ex lege, al cui adempimento la parte soccombente non può sottrarsi, distinta rispetto a quella concernente le spese di giudizio liquidate in sentenza, nel cui computo esso non può ritenersi ricompreso (cfr Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388 e Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4596)..."*;

Vista la successiva comunicazione PEC della S.I.A. srl del 15/03/2018, acquisita al protocollo AdSP n. 1687 del 16/03/2018, di trasmissione della copia quietanzata del pagamento del contributo unificato, pari ad €6.000,00;

Visto l'obbligo di procedere al rimborso di tale importo, come da richiamata normativa;

Considerato che la copertura della spesa avverrà con la seguente modalità:

- €3.000,00 quale impegno residuo di spesa presuntiva risultante dalla delibera n. 77/16 del 18/03/2016 (capitolo numero 27 dell'esercizio finanziario 2016);

- €3.000,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2018, come da certificato di disponibilità dei fondi n. _____ emesso dall'Ufficio Amministrazione, che costituisce parte integrante della presente determinazione;



Determina n. 16/18

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in virtù della sentenza di accoglimento della Prima Sezione TAR Campania Napoli n.1804/2017, il rimborso del contributo unificato, pari ad €6.000,00, versato dalla GEA Generale Epurazione Ambiente S.p.A. per avviare il relativo giudizio NRG *[omissis]*;
- 2) Di liquidare il suddetto importo a favore della S.I.A. – Società Italiana dell’Acqua s.r.l., subentrata alla ricorrente GEA S.p.A., come da richiesta avanzata in data 01/03/2018 ed acquisita al protocollo generale n. 1248 del 02/03/2018;
- 3) Di impegnare con la presente l’importo di €3.000,00, autorizzandone la relativa spesa che graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 18-APA/94 emesso dall’Ufficio Amministrazione in data 12/04/2018;
- 4) Di utilizzare per la copertura del restante importo di € 3.000,00 l’impegno di spesa già assunto con la delibera n. 77/16 sul capitolo 27 dell’esercizio finanziario 2016;
- 5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 6) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Avvocatura e dell’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2018.

Napoli, 16.04.2018

=====

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA
Avv. Antonio del Mese

Si notifica all’Avvocatura _____ Ufficio Amministrazione _____ **via mail:** R.P.C.T. _____.

Napoli, _____